



ORIGINALE

COMUNE di EDOLO
Provincia di Brescia
AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Determinazione n. 70 del 26/09/2023

n. Reg. Gen. 282

Oggetto: Lavori di realizzazione di una nuova area verde in Via Antonio Gelpi, nonché realizzazione di un collegamento ciclopedonale di tale nuova area verde con il percorso lungo il fiume Oglio già esistente nel territorio comunale, in Comune di Edolo (BS). CUP G21B22001570002. CIG 9827232863. Autorizzazione al subappalto – categoria OG3.

Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente

Premesso che:

- ▲ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 24/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2023, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2023-2025;
- ▲ con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 06/04/2023 i responsabili di area sono stati autorizzati alla gestione del Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2023;
- ▲ con decreto sindacale n. 2 del 03/01/2022 il sottoscritto, geom. Fabio Albertoni, è stato nominato Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente;
- ▲ con determinazione dell'Area Tecnica n. 294 del 30/12/2013 il geom. Marcella Malgarotti è stata individuata e nominata responsabile di procedimento;
- ▲ con propria determinazione n. 45 del 14/06/2022 l'incarico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione (c.r.e.) dei lavori di realizzazione di una nuova area verde in Via Antonio Gelpi, nonché realizzazione di un collegamento ciclopedonale di tale nuova area verde con il percorso lungo il fiume Oglio già esistente nel territorio comunale, è stato affidato all'arch. Riccardo Arzaroli con studio in Edolo (BS), Viale Derna n. 45, C.F. RZRRCR66R01D391Y, P.IVA 02389820982;
- ▲ con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 28/06/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in argomento, a firma dell'arch. Riccardo Arzaroli, che prevede un costo complessivo di Euro 190.000,00;
- ▲ con la sopra richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 73/2022 il sottoscritto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'opera in parola;
- ▲ con propria determinazione n. 61 del 02/08/2022 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione di una nuova area verde in Via Antonio Gelpi, nonché realizzazione di un collegamento ciclopedonale di tale nuova area verde con il percorso lungo il fiume Oglio già esistente nel territorio comunale, a firma dell'arch. Riccardo Arzaroli, del costo complessivo di Euro 190.000,00;
- ▲ con verbale della conferenza dei servizi conclusiva datato 04/10/2022 prot. n. 9627, il progetto relativo ai lavori in parola, ha riportato l'assenso richiesto ai sensi dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- ▲ con propria determinazione n. 102 del 21/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di una nuova area verde in Via Antonio Gelpi, nonché realizzazione di un collegamento ciclopedonale di tale nuova area verde con il percorso lungo il fiume Oglio già esistente nel territorio comunale, a firma dell'arch. Riccardo Arzaroli, che prevede un costo complessivo di Euro 190.000,00;
- ▲ con determinazione della C.U.C. n. 23 del 28/03/2023, è stato disposto di procedere all'appalto delle citate opere, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge n. 120/2020 come modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge n. 108/2021;
- ▲ con determinazione della C.U.C. n. 36 del 09/05/2023 i lavori di realizzazione di una nuova area verde in Via Antonio Gelpi, nonché realizzazione di un collegamento ciclopedonale di tale nuova area verde con il percorso lungo il fiume Oglio già esistente nel territorio comunale, in Comune di Edolo (BS), sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta AVANZINI COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Via Mazzini n. 32 – 25040 Bienno (BS) C.F. e P.IVA 03091200984, che ha prodotto lo sconto del 6,67000%, sull'importo soggetto a ribasso, il quale determina un valore contrattuale pari ad Euro 127.255,00, composto da Euro 122.364,52 per lavori ed Euro 4.890,48 per oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008;
- ▲ con propria determinazione n. 30 del 11/05/2023 si è preso atto delle risultanze delle procedure di gara relative all'appalto dei lavori in argomento e si è provveduto ed impegnare, con riferimento ai citati lavori, al Codice 06.01-2.02 Cap. PEG n. 2230.01 in favore della ditta AVANZINI COSTRUZIONI SRL, la somma complessiva di Euro 139.980,50, IVA a norma di Legge compresa;

Ricordato che al finanziamento dell'opera in argomento, si provvede con contributo regionale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 03/10/2022 n. XI 7083;

Dato atto che in data 13/07/2023, rep. n. 16/2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto dei lavori in oggetto registrato in modalità informatica in stessa data al n. 33593, serie 1T - Ufficio delle Entrate competente: Ufficio territoriale di Brescia;

Vista la documentazione trasmessa dalla C.U.C. unitamente alla determinazione n. 36 del 09/05/2023, dalla quale risulta che l'impresa aggiudicataria intende subappaltare opere appartenenti alla categoria OG3 nella misura massima del 49,99% dell'importo contrattuale;

Verificato altresì che, in sede di offerta, l'impresa aggiudicataria ha dichiarato formalmente l'intenzione di subappaltare, nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fermi restando i divieti e i limiti di legge, le seguenti lavorazioni o parti di opere: formazione micropali, posa struttura ponte, illuminazione pubblica, finiture edili, nella misura massima del 49,99% dell'importo contrattuale;

Vista ed esaminata l'istanza prot. 8453 datata 05/09/2023, presentate dalla ditta AVANZINI COSTRUZIONI SRL, tesa ad ottenere l'autorizzazione per il subappalto delle opere inerenti la categoria OG3, alla ditta EDILSCAVI BONOMELLI SRL, con sede in Via Trento n. 64 a Saviore dell'Adamello (BS) C.F. e P.IVA 02718500982, per un importo dei lavori da subappaltare pari a presunti Euro 16.000,00 oltre Iva, di cui Euro 15.500,00 per lavori ed Euro 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Esaminata la documentazione prodotta dall'impresa appaltatrice e dato atto della sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la legittimità del ricorso al subappalto, in particolare per quanto attiene al possesso ed alla relativa comprova, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dei requisiti generali di cui all'art. 80 del suddetto decreto legislativo;

Visto il contratto di subappalto tra la ditta AVANZINI COSTRUZIONI SRL e la ditta EDILSCAVI BONOMELLI SRL, parte integrante della presente determinazione seppur non materialmente allegato alla stessa ma depositato agli atti dell'Area;

Precisato che:

- è fatto obbligo alle imprese appaltatrice e subappaltatrice di rispettare ed applicare quanto stabilito dall'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che norma l'affidamento in subappalto;
- il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/10 e s.m.i.;
- l'impresa subappaltatrice ha dichiarato:
 - di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - di possedere i requisiti di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 105 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'impresa AVANZINI COSTRUZIONI SRL ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con la ditta EDILSCAVI BONOMELLI SRL;

Valutato che nulla osta all'accoglimento dell'istanza presentata dalla ditta aggiudicataria;

Dato atto che è depositato agli atti il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), in corso di validità, attestante l'assolvimento, da parte della ditta subappaltatrice, degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni;

Ritenuto di autorizzare il subappalto richiesto;

Dato atto del proprio parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 7.4 del Regolamento del sistema di controlli interni;

Richiamati:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

D E T E R M I N A

- 1. di autorizzare** la ditta AVANZINI COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Via Mazzini n. 32 – 25040 Bienno (BS) C.F. e P.IVA 03091200984, appaltatrice dei lavori di realizzazione di una nuova area verde in Via Antonio Gelpi, nonché realizzazione di un collegamento ciclopedonale di tale nuova area verde con il percorso lungo il fiume Oglio già esistente nel territorio comunale, a subappaltare alla ditta EDILSCAVI BONOMELLI SRL, con sede in Via Trento n. 64 a Saviore dell'Adamello (BS) C.F. e P.IVA 02718500982, le opere inerenti la categoria OG3, per un importo presunto pari a complessivi Euro 16.000,00 oltre IVA;
- 2. di dare atto**, che è stata regolarmente acquisita la documentazione prevista dall'art. 105 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., al fine della verifica di legittimità del ricorso al subappalto da parte dell'impresa aggiudicataria, per l'esecuzione delle lavorazioni già dichiarate in sede di presentazione dell'offerta;
- 3. di precisare che:**
 - è fatto obbligo alle imprese appaltatrice e subappaltatrice di rispettare ed applicare quanto stabilito dall'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che norma l'affidamento in subappalto;
 - il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/10 e s.m.i.;
 - l'impresa subappaltatrice ha dichiarato:
 - ✓ di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - ✓ di possedere i requisiti di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - ai sensi dell'art. 105 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'impresa AVANZINI COSTRUZIONI SRL ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con la ditta EDILSCAVI BONOMELLI SRL;
- 4. di inviare** copia del presente atto alla ditta AVANZINI COSTRUZIONI SRL, alla ditta EDILSCAVI BONOMELLI SRL, al Direttore Lavori, nonché al C.S.E., per i provvedimenti conseguenti di competenza;
- 5. di esprimere il parere** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 7.4 del Regolamento del sistema di controlli interni comunale;
- 6. di trasmettere** la presente determinazione alla Segreteria per la pubblicazione all'Albo online per 15 giorni consecutivi e per l'archiviazione;
- 7. di trasmetterne** copia al Sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria;
- 8. di dare atto che** chiunque ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro giorni 120 (centoventi), dalla pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento
geom. Marcella Malgarotti



Il Responsabile dell'Area P.L.P.P. e Ambiente
geom. Fabio Albertoni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo online in data odierna e per 15 giorni consecutivi.

Addì, **12 OTT. 2023**



L'Esecutore Amministrativo
Clara Parolari